

Prot.n. 0000395-22/01/2016-EP\_M078-SARCH-P

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. – D.M. 03.02.1990 – D.P.R. 06.08.1993 \_ DPR 357/97 e smi \_\_\_\_ Abuso edilizio lungo la strada (oggi sentiero) collegante la Loc. Prato Porfidia con la sorgente Acquarva. Manutenzione straordinaria senza interessare l'allargamento della sede stradale per una lunghezza di ml.420,00. Richiedente: Comune di Montefortino per CIIP - Vettore spa (Pr.216/15) Comunicazione concessione di autorizzazione n. 04 del 21.01.2016 e richiesta

affissione Albo.

PEC comune.montefortino@pec.it Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

PEC cta.visso@pec.corpoforestale.it Trasmissione solo via PEC (D.lgs. n.82/05)

Email cs.montefortino@corpoforestale.it Trasmissione solo via mail (D.Lgs. n.82/05) Comune di Montefortino \_ Via Roma, 21 \_\_ 63858 Montefortino (Fm)

In riferimento alla Vs. nota in data 11.11.2015 prot.3894 pervenuta in data 19.11.2015 (prot.7021), in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 394/91 e smi e dal DM 03.02.1990, in merito alle opere di cui in oggetto, con la presente si trasmette il provvedimento n. **04** del **21.01.2016** con il quale viene concesso il richiesto Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 e smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal **26.01.2016.** Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.A. ed al Comando Stazione che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del Nulla Osta in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile Il Responsabile del Progedimento \_ Funzionario Tecnico \_ Paolo Tuccini



## PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (ART.13 E 11 L. 394/91)

N° 04

del 21.01.2016

OGGETTO: ABUSO EDILIZIO LUNGO LA STRADA (OGGI SENTIERO) COLLEGANTE LA LOC. PRATO PORFIDIA CON LA SORGENTE ACQUARVA \_\_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENZA INTERESSARE L'ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE PER UNA LUNGHEZZA DI ML.420,00 \_\_ RICHIEDENTE: COMUNE DI MONTEFORTINO PER CIIP - VETTORE SPA \_\_ (PR.216/15)

## IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il seguente parere espresso dalla Commissione consultiva per il rilascio dei Nulla Osta di cui all'art.4 della normativa provvisoria per il rilascio dei nulla-osta del PNMS nella seduta del 21.12.2015: La commissione esprime parere favorevole.

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Visto il D.P.R. n.357/1997 e smi;

Vista la L.R. Marche 06/07, art.24 e smi;

Vista la DGR Marche 220/10 e smi.

Visto il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006)

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e nel sopra citato parere della Commissione Consultiva per il rilascio dei Nulla Osta che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,



# CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Montefortino per CIIP - Vettore spa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per Abuso edilizio lungo la strada (oggi sentiero) collegante la Loc. Prato Porfidia con la sorgente Acquarva \_\_ Manutenzione straordinaria senza interessare l'allargamento della sede stradale per una lunghezza di ml.420,00 come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni formulate dagli altri enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Il Direttore (Dott. Franco Perco)



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO** 

Allegato al Nulla Osta n. 04 del 21.01.2016

Oggetto:

Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993 DPR 357/97 e smi Abuso edilizio lungo la strada (oggi sentiero) collegante la Loc. Prato Porfidia con la sorgente Acquarva. Manutenzione straordinaria senza interessare l'allargamento della sede stradale per una lunghezza di ml.420,00. Richiedente: Comune di Montefortino per CIIP - Vettore spa (Pr.216/15)

#### Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta inoltrata dal Comune di Montefortino per CIIP - Vettore spa, pervenuta in data 19.11.2016 (prot.7021), tendente ad ottenere il Nulla Osta di competenza di questo Ente Parco, ex art.13 L.394/91 e smi;
- Che tale richiesta è relativa all'abuso edilizio lungo la strada (oggi sentiero) collegante la Loc. Prato Porfidia con la sorgente Acquarva \_\_\_ Manutenzione straordinaria senza interessare l'allargamento della sede stradale per una lunghezza di ml.420,00, ed è composta dalla seguente documentazione: Richiesta di autorizzazione, Relazione Tecnica, planimetria con indicazione interventi, Documentazione fotografica;
- Che le opere in questione come rilevato dal Comune di Montefortino e dal CFS- Comando Stazione di Montefortino, hanno riguardato la manutenzione straordinaria di un tratto di strada interpoderale, in terra battuta, ubicato in loc. Prato Porfidia . Tali interventi hanno riguardato il livellamento del piano viario e nella risagomatura della scarpata di monte mediante la movimentazione di terreno effettuata con mezzo meccanico senza interessare l'allargamento della sede stradale che è di circa ml. 2.00, sviluppandosi per una lunghezza di ml. 420.00.

## Considerato che gli interventi ricadono:

- all'interno dell'area del PNMS in zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990;
- In zona A "di riserva integrale" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006):
- All'interno del SIC 5340019 "Valle dell'Ambro" ed alla ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore". Ai sensi della DGR 220 del 09.02.2010 e smi, punto 4.1 per tale tipologia di intervento è esclusa la procedura valutativa ex art.5,c.3 del DPR 357/97 e smi.
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

### Considerato Inoltre:

 Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

38.4 \_\_\_ Parco Nazionale dei Monti Sibillini \_\_\_ Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

#### Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- II D.P.R. n.357/1997 e smi;
- La L.R. Marche 06/07 e smi e la DGR 220/2010 e smi;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- II D.M. 03.02.1990;
- II D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^ Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000
  e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

# Si Propone

Di concedere il Nulla Osta al Comune di Montefortino per CIIP - Vettore spa ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per Abuso edilizio lungo la strada (oggi sentiero) collegante la Loc. Prato Porfidia con la sorgente Acquarva \_\_\_ Manutenzione straordinaria senza interessare l'allargamento della sede stradale per una lunghezza di ml.420,00 come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni formulate dagli altri enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

